

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

(emanato con D.R. n. 1571 del 07/10/2025)

(Testo meramente informativo privo di valenza normativa)

Parte 1 – NORME GENERALI

Art. 1 – Definizioni

Il presente regolamento utilizza la seguente terminologia:

- a. "Corsi ad accesso programmato" indica tutti i corsi di studio il cui accesso è programmato a livello nazionale o locale ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264;
- b. "Corsi a libero accesso" indica tutti i corsi di studio, siano essi di primo o di secondo ciclo, ovvero a ciclo unico, per cui non è previsto l'accesso programmato;
- c. "Regolamento Didattico" indica il Regolamento Didattico di Ateneo vigente, definito dall'art. 11, c. 1 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- d. "Regolamento di Corso di Studio" indica i vari Regolamenti Didattici di Corso di Studio vigenti, definiti dall'art. 11, c.2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- e. "Adeguate preparazione iniziale" indica le conoscenze acquisite nei percorsi di scuola media superiore previste come requisito per l'accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ai sensi dell'art. 6, c. 1 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- f. "Adeguate personale preparazione" indica le conoscenze minime richieste per l'accesso ai corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
- g. "Requisiti Curricolari" indicano le caratteristiche minime del pregresso percorso accademico del candidato richieste per l'accesso ai corsi di laurea magistrale ai sensi dell'art. 6, c. 2 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270
- h. "Prova di Ammissione" indica il procedimento per la verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale ovvero per la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
- i. "Prova scritta" può consistere in domande a risposta aperta, domande a risposta chiusa, come test a scelta multipla, o una combinazione di entrambe.
- j. "OFA" indica gli Obblighi Formativi Aggiuntivi attribuiti a coloro che non superano una soglia minima di preparazione iniziale richiesta all'accesso di uno specifico corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico così come definito dal Regolamento Didattico di Ateneo vigente.
- k. "Nulla Osta" indica l'atto con cui il candidato collocato utilmente in graduatoria è ammesso a completare l'iscrizione ai sensi del vigente Regolamento Studenti di Ateneo.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento regola - nel rispetto delle norme di legge nazionale o ministeriali - l'accesso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico.

Art. 3 – Principio di massima accessibilità ai Corsi di Studio

1. L'Ateneo si impegna a garantire la massima accessibilità dei percorsi universitari, nel rispetto dei vincoli normativi e comunitari in materia e dei principi di sostenibilità ed efficienza gestionale.

Art. 4 – Principi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità

1. L'accesso ai Corsi di Studio è garantito nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché con lo Statuto e i Regolamenti dell'Ateneo.
2. I Bandi o Avvisi di Ammissione devono conformarsi a tali principi, assicurando che le procedure di selezione e ammissione siano trasparenti, imparziali e inclusive, e che non costituiscano ostacolo, diretto o indiretto, alla partecipazione di alcuna categoria di persone.
3. Al fine di garantire il rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione e pari opportunità, gli Organi di Ateneo adottano disposizioni comuni per l'accesso a tutti i Corsi di Studio in merito alle modalità di somministrazione delle prove di ammissione.

Art. 5 – Principio di sostenibilità ed efficienza gestionale

1. Le procedure di accesso ai Corsi di Studio sono disciplinate nel rispetto del principio di sostenibilità gestionale e amministrativa, garantendo l'equilibrio tra risorse disponibili, qualità dell'offerta formativa e accessibilità per gli studenti.
2. Gli Organi di Ateneo e dipartimentali si impegnano a monitorare e a garantire, con la cooperazione delle strutture amministrative interessate:
 - a. la massima occupazione dei posti nei corsi a numero programmato;
 - b. la frequenza delle attività formative fin dal loro inizio;
 - c. la possibilità a tutti gli studenti idonei e ammessi di concorrere in tempo utile per le provvidenze di diritto allo studio;
 - d. la possibilità, per gli studenti internazionali e fuori sede, di organizzare e pianificare la loro sistemazione presso le sedi dei Corsi di Studio e di adempiere a tutti gli obblighi connessi;
 - e. un quadro delle immatricolazioni stabile e consolidato che permetta un'efficiente e razionale programmazione dell'uso degli spazi delle aule e dei laboratori;

Art. 6 – Verifica della correttezza normativo-amministrativa delle procedure di accesso ai corsi di studio

1. Gli uffici competenti, prima dell'emanazione degli avvisi e dei bandi di ammissione, sono tenuti a verificare che lo stesso bando o avviso, nonché ogni atto da esso presupposto, siano conformi alle norme di legge, agli ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio, e del presente regolamento.
2. In caso di verifica negativa, il bando o l'avviso di ammissione non può essere emesso e gli organi competenti sono chiamati a emendare gli atti.

Parte 2 – DISCIPLINA GENERALE SUI MODI DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE RICHIESTE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO**Art. 7 – Accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico**

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio indica i requisiti necessari per essere ammessi al corso e le conoscenze richieste per l'accesso al proprio percorso formativo, nel rispetto della normativa nazionale e della disciplina interna di Ateneo.
2. Il Regolamento di Corso di Studio individua le modalità di verifica delle conoscenze e i criteri di attribuzione degli OFA. Tale verifica può avvenire tramite prova scritta, sulla base di quanto indicato all'art. 9.

-
3. Se la verifica non è positiva vengono assegnati specifici OFA da soddisfare con specifico esame nel primo anno di corso, al termine di eventuali attività formative integrative. L'assolvimento degli OFA non può avvenire con il superamento di uno o più esami di profitto.
 4. Gli OFA sono assegnati anche agli studenti dei Corsi di Laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.
 5. Il termine per l'assolvimento degli OFA è il 31 marzo di ciascun anno (scadenza ultima del primo anno che coincide con il termine della sessione di esami dell'anno accademico).
 6. Lo studente che non assolve gli OFA entro il termine previsto si iscrive come studente ripetente al primo anno di corso.
 7. L'iscrizione al secondo anno avviene in forma condizionata fino al pieno assolvimento degli OFA. L'iscrizione definitiva al secondo anno e la possibilità di sostenere gli esami del secondo anno avvengono a seguito del superamento degli OFA.
 8. Non è possibile iscriversi a prove di esame del secondo anno prima dell'assolvimento di tutti gli OFA previsti.

Art. 8 – Accesso ai corsi di laurea magistrale

1. Il Regolamento didattico del Corso di Studio indica i requisiti curriculari che devono possedere i candidati per accedere alla verifica della personale preparazione.
2. La modalità di verifica della personale preparazione deve essere coerente con gli obiettivi formativi del corso, e può prevedere:
 - a. Prova per esami, scritti e/o orali;
 - b. Prova per titoli;
 - c. Valutazione di esperienze pregresse;
 - d. Combinazione delle lettere a), b) e c).
3. Non sono consentite modalità di verifica che facciano riferimento ad aspetti che non riguardano la preparazione del candidato.
4. Può essere prevista la possibilità di iscrizione al corso e di partecipazione alla verifica della personale preparazione per coloro che sono in debito della sola prova finale e ambiscono a conseguire la laurea entro i termini stabiliti dagli Organi di Ateneo per l'anno accademico di futura iscrizione.

Art. 9 – Sistemi di selezione

1. I sistemi di selezione impiegabili per individuare i candidati ammessi ai corsi di studio di primo e secondo ciclo possono essere:
 - a. prove di selezione gestite internamente e in autonomia da una Commissione ad hoc;
 - b. ricorso ad enti esterni coi quali l'Ateneo abbia in essere contratti relativi alle selezioni per l'ammissione, in aderenza ai contratti medesimi;
 - c. ricorso ad enti esterni individuati dai singoli Dipartimenti, che si fanno carico della procedura di selezione dell'ente medesimo, anche sul piano economico-finanziario;
2. Le prove di selezione sono svolte di norma in presenza, salvo diversa indicazione degli Organi di Ateneo.
3. Le modalità di cui al comma 1 sono proposte dai Dipartimenti agli Organi di Ateneo entro il mese di dicembre di ogni anno solare.

Art. 10 - Definizione degli elementi essenziali dei bandi e degli avvisi per l'accesso ai Corsi di Studio

1. Ogni Dipartimento definisce annualmente entro il mese di dicembre di ogni anno solare, con propria delibera, i sistemi di selezione che intende adottare per l'accesso ai Corsi di Studio di propria competenza. Successivamente, e comunque in tempo utile per la corretta redazione e pubblicazione dei bandi e degli avvisi, ogni dipartimento delibera gli elementi essenziali necessari per detti bandi e/o degli avvisi indicati nei commi seguenti. Le delibere sono assunte tenendo conto della disciplina regolamentare di Ateneo, con particolare riguardo ai Regolamenti Didattici di Corso, e degli indirizzi e delle delibere degli Organi Accademici.
2. Per i corsi di studio a numero programmato locale, la delibera di Dipartimento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. I singoli Corsi di Studio o insieme degli stessi il cui accesso viene disciplinato da singoli bandi di ammissione;
 - b. Numero di selezioni previste per ogni Corso di Studio o insieme di Corsi di Studio;
 - c. Calendario delle selezioni e delle prove, ove previste, definito d'intesa con gli uffici amministrativi interessati;
 - d. Ripartizione dei posti tra le selezioni previste;
 - e. Indicazione del sistema di selezione di cui all'art. 9.
 - f. Criteri di valutazione delle prove, di attribuzione dei punteggi e di formazione della graduatoria degli idonei (ivi compresa la gestione dei punteggi ex aequo), nonché per i corsi di primo ciclo o a ciclo unico la soglia minima per l'attribuzione degli OFA;
 - g. Soglia minima selettiva del punteggio;
 - h. Numero di scorrimenti di graduatoria da effettuare, nei limiti stabiliti dagli Organi di Ateneo.
3. Per i corsi di studio a libero accesso, la delibera di Dipartimento deve contenere quanto indicato al comma precedente alla lettera a), i requisiti curriculari richiesti, le modalità di presentazione delle candidature, nonché il termine del procedimento, specificando per i corsi di primo ciclo o a ciclo unico la soglia minima per l'attribuzione degli OFA. Deve inoltre contenere gli ulteriori elementi costitutivi dell'avviso di ammissione che saranno integrati dagli uffici competenti con le indicazioni sul procedimento di immatricolazione.
4. Il Dipartimento, nella definizione degli elementi essenziali dei bandi e avvisi di accesso ai Corsi di Studio di propria competenza, nomina i membri della Commissione esaminatrice, ove resa necessaria dalla scelta del metodo di selezione già adottata;

Parte 3 – DISCIPLINA GENERALE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ACCESSO AI CORSI DI STUDIO**Art. 11 – Bandi e Avvisi di ammissione**

1. Il bando e l'avviso di ammissione danno attuazione operativa delle procedure di ammissione secondo le disposizioni previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di Studio di riferimento nonché dalle delibere di Dipartimento per l'accesso ai Corsi di Studio.
2. Il bando è il provvedimento amministrativo necessario per la definizione delle graduatorie, intese quale elenco di candidati ordinati in modo decrescente in base al punteggio ottenuto nelle prove di ammissione, al fine di individuare coloro che possono accedere ad un corso a numero programmato in funzione del numero di posti disponibili;

-
3. L'avviso è il documento informativo rivolto ai candidati ai corsi a libero accesso, deliberato dal Dipartimento per gli aspetti connessi alla didattica e definito, per gli aspetti relativi al procedimento di immatricolazione, dagli uffici competenti, che individuano anche il responsabile di procedimento amministrativo. Al fine di garantire un principio di fruibilità per l'utenza e omogeneità comunicativa, gli avvisi devono essere redatti in linea con le disposizioni generali di Ateneo.
 4. È possibile riunire in un solo bando o avviso di ammissione più procedure per l'accesso a differenti Corsi di Studio, secondo principi di sostenibilità gestionale dell'intero procedimento in linea con l'art. 5 del presente regolamento.

Art. 12 – Principi generali sul computo dei termini

1. Le norme del presente articolo disciplinano il computo dei termini, ove non sia diversamente stabilito nel singolo bando o avviso di ammissione.
2. I termini si calcolano secondo il calendario comune.
3. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno o l'ora iniziali, si ricomprendono invece il giorno o l'ora finali.
4. I giorni festivi si computano nel termine e il sabato è equiparato ai giorni festivi.
5. Se un termine cade in un giorno festivo o ad esso equiparato, è prorogato di diritto al primo giorno non festivo utile.

Art. 13 – Procedura di verifica eseguita da un Ente esterno

1. Quando la verifica delle conoscenze per l'accesso ai Corsi di Studio è affidata a un Ente esterno, l'Ateneo si assicura che la procedura sia svolta nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, come previsto dalla normativa nazionale e dai contratti/convenzioni stipulati.
2. Le strutture amministrative competenti provvedono alla pubblicazione degli esiti e alla gestione del procedimento di ammissione, in coerenza con le tempistiche e le modalità stabilite dai bandi e dagli avvisi.
3. Le modalità tecniche di scambio dati e di gestione dei flussi informativi sono definite in accordo con l'Ente esterno e formalizzate in apposite procedure interne.

Art. 14 – Procedura di verifica eseguita dalla Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è composta da un numero dispari di membri, non inferiore a tre, scelti tra professori e ricercatori di ruolo, e da un congruo numero di supplenti. La nomina è effettuata dal Dipartimento o dagli Organi competenti secondo le procedure interne.
2. La Commissione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e tracciabilità. In prima riunione individua il Presidente e definisce le modalità di svolgimento dei lavori, comprese eventuali sottocommissioni, in coerenza con i regolamenti di Ateneo.
3. La Commissione assicura la corretta documentazione delle proprie decisioni e delle risultanze delle prove attraverso verbali sintetici, in forma cartacea o digitale, secondo le modalità stabilite dagli uffici competenti. La trasmissione della documentazione avviene in tempi congrui per consentire il regolare prosieguo del procedimento di ammissione.
4. La Commissione è responsabile della corretta formulazione, somministrazione e valutazione delle prove di ammissione, nonché della predisposizione dell'elenco dei candidati idonei o della graduatoria, che viene trasmessa alle strutture competenti per la pubblicazione.

-
5. I membri della Commissione dichiarano l'assenza di conflitti di interesse con i candidati, ai sensi del Codice di Comportamento e delle norme vigenti.

Art. 15 – Elementi caratterizzanti le candidature ai Corsi di Studio

1. Il contributo di partecipazione alle prove di ammissione ai Corsi di Studio è stabilito dal Regolamento di Ateneo sulle Contribuzioni Studentesche.
2. Per l'accesso di studenti internazionali, ovvero studenti comunitari o equiparati e studenti non comunitari residenti all'estero, sono individuate modalità organizzative per facilitare la partecipazione e la contestuale verifica della documentazione necessaria per l'immatricolazione.
3. Le candidature per l'accesso ai Corsi di Studio sono effettuate esclusivamente attraverso i sistemi informativi di Ateneo previa autenticazione.
4. Qualora venga richiesto il caricamento di documentazione necessaria per la validazione e valutazione della candidatura, questa deve essere effettuato sulla base delle indicazioni previste nei bandi e negli avvisi di ammissione, e comunque in aderenza alla normativa nazionale vigente.
5. Il bando e l'avviso di ammissione devono specificare la natura della documentazione ammessa, quali autodichiarazioni, autocertificazioni o certificazioni.
6. L'Ateneo si riserva di eseguire le verifiche previste per legge, anche a campione, prevedendo l'esclusione dal procedimento di tutti coloro che hanno prodotto documentazione falsa o contraffatta, senza diritto ad alcun rimborso delle somme pagate.

Parte 4 – DISCIPLINA PER L'ACCESSO AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NEI CORSI A NUMERO PROGRAMMATO

Art. 16 – Ammissioni ad anni successivi al primo dei corsi di studio a numero programmato nazionale

1. Gli studenti con una carriera pregressa in un qualsiasi Corso di Studio di Ateneo italiano o straniero che intendano proseguire gli studi in un anno successivo al primo dei Corsi di Studio a numero programmato nazionale devono superare un'apposita selezione per titoli, secondo le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente disposto dalla normativa nazionale.
2. I criteri per l'ammissione ad anni successivi al primo sono deliberati annualmente dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le ammissioni ad anni successivi al primo possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti resisi disponibili alla data del 31 maggio per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce agli studi, trasferimenti o passaggi o comunque in applicazione di istituti, previsti nei relativi regolamenti di Ateneo, idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento, in relazione ai posti a suo tempo definiti nella programmazione.
4. Per posti disponibili si intendono anche quelli rimasti vacanti nella procedura d'ammissione nazionale dell'anno accademico immediatamente precedente a quello in cui si svolge la selezione per titoli.
5. La graduatoria generale di merito è pubblicata sul portale di Ateneo entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande.
6. È possibile estendere l'applicazione del presente articolo ai corsi di studio a numero programmato a livello locale secondo i criteri disciplinati nel bando di ammissione, secondo le modalità definite dal Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati.

Art. 17 – Modalità di individuazione dei candidati idonei all'iscrizione agli anni successivi al primo

1. L'ammissione agli anni successivi al primo nei corsi a numero programmato nazionale o locale, nei casi indicati dal comma 6 dell'articolo precedente, avviene attraverso una valutazione per titoli.
2. Concorre a definire il punteggio di ogni singolo candidato la sommatoria dei seguenti punteggi:
 - a. Il punteggio corrispondente alla media degli esami di profitto ponderata ai CFU riconosciuti in carriera, definito in base alla seguente tabella.

MEDIA PONDERATA		PUNTEGGIO
minimo	massimo	
---	30	60
28	29,99	54
26	27,99	48
24	25,99	42
22	23,99	36
20	21,99	30
18	19,99	24

Il calcolo della media ponderata avviene con l'uso della seguente formula:

$$\frac{\text{Sommatoria (voto esame * CFU riconosciuti esame)}}{\text{Sommatoria CFU riconosciuti}}$$

- b. Il punteggio ottenuto attribuendo ad ogni CFU riconosciuto in carriera 1 punto, fino a un massimo di 60 punti. La somma ottenuta viene divisa per gli anni di corso in cui sono collocati i CFU riconosciuti.
3. È possibile prevedere ulteriori prove valutative in forma di colloquio, anche in via telematica, per gli studenti provenienti da Atenei stranieri finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità.

Parte 5 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 18 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel termine stabilito dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. All'emanazione il presente Regolamento verrà pubblicato sull'Albo Online di Ateneo al fine di darne la massima diffusione.

Art. 19 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato ai sensi della L. 240/2010 e dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n.350 del 03/05/2013.
